



Sent. n. 303/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Udito alla pubblica udienza in data 19 febbraio 2018, con l'assistenza del segretario sig.ra Angela la Rocca, l'avv. Francesco Falzone per il ricorrente e l'avv. Giuseppina Giannico su delega dell'Avv. Clementina Pulli per l'INPS di Latina;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 75007 del registro di Segreteria, promosso dal sig. E.P., (CF ...) ...omissis..., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Francesco Falzone (CF FLZFNC63M15L682H) presso il cui studio elettivamente

domicilia in Roma, via Luigi Angeloni n. 4 (per comunicazioni: fax 0771 450212 - pec avvfrancescofalcone@puntopec.it),

CONTRO

l'INPS di Latina in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato Manuela Massa, (c.f. MSSMNL71D43H501R - P.E.C. avv.manuela.massa@postacert.inps.gov.it - fax 06.94527719), Emanuela Capannolo (C.F. CPNMNL67E42A345R, Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it), Clementina Pulli (C.F. PLLCMN62C55E506T, Pec: avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it) Nicola Valente (C.F. VLNNCL57C17A783P, Pec: avv.nicola.valente@postacert.inps.gov.it), con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato la nota del 15.06.2016, prot.n. 159686, notificata il 25.07.2016, della Direzione Provinciale di Latina dell'Inps, che ha opposto diniego all'istanza ricevuta dall'Inps in data 18.04.2016, con la quale era richiesta la corresponsione della

indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità dal 25.08.2008, con interessi e rivalutazione.

In particolare il ricorrente ha rappresentato che:

- transitato nei ruoli civili del Ministero dell'Interno, presta attività lavorativa come Operatore Amministrativo Contabile presso il Commissariato di P.S. di Formia (LT);
- già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con la qualifica di Assistente Capo e congedato dal servizio in data 25.08.2008, per inabilità fisica assoluta contratta a seguito di malattia riconosciuta causa di servizio, è titolare della pensione privilegiata iscrizione n. 17278862, a decorrere dal 25.08.2008;
- dalla data dell'erogazione della prefata pensione privilegiata, non gli è mai stata corrisposta l'indennità integrativa speciale, né il rateo per la tredicesima;

con espressa

Nel merito ha dedotto:

- la violazione ed erronea applicazione di legge. Ritenendo che il divieto di cumulo previsto dall'art. 17, 1° comma, della L.

21.12.1978, n. 843, invocato dall'Inps e fondante la nota impugnata, è insussistente;

- la violazione ed erronea applicazione di legge, rappresentando che l'art. 15, della Legge 724/1994, ha previsto, con decorrenza 1 gennaio 1995, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle pensioni retributive il conglobamento dell'I.I.S. nella pensione, per cui, in tali fattispecie, l'indennità, sottoposta a contributo durante l'attività di servizio, entrata a far parte integrante della base pensionabile, ha perso la sua originaria natura di assegno accessorio, fondendosi nella pensione concretamente spettante; invece, ai trattamenti privilegiati tabellari (diretti, indiretti e di reversibilità), conferiti successivamente al 1° gennaio 1995, l'indennità integrativa speciale continua ad essere attribuita come separato assegno accessorio, ai sensi dell'art. 2 della legge 27.05.1959 n.324;

concludendo con la richiesta della declaratoria del diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera e della tredicesima mensilità sulla pensione privilegiata in godimen-

to nel periodo della sua contestuale prestazione lavorativa nei ruoli civili del Ministero dell'Interno, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario e con richiesta di condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

2. L'INPS di Latina si è costituito in giudizio e con memoria ha, preliminarmente, eccepito la avvenuta prescrizione quinquennale dei ratei invocati anteriori al 2011 in considerazione che il ricorrente li ha rivendicati con nota del 14.4.2016.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso evidenziando che il pensionato è in godimento di pensione privilegiata conferita con determinazione dell'Istituto a decorrere dal 25.8.2008.

Come rappresentato -a riscontro all'istanza del 14.4.2016- nella nota del 15.6.2016 impugnata "A decorrere dal 1 gennaio 1995, secondo l'art. 15 comma 3 della legge 724/94, la pensione spettante è calcolata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'Indennità integrativa speciale, salvo il disposto dell'art. 2 comma 20 della legge 335/95. Tale emolumento, per effetto di detta disposizione, non costituisce più una voce distinta dalle altre che entrano a far parte

della base pensionabile. Pertanto l'indennità integrativa speciale è compresa nella base pensionabile individuata per la determinazione del trattamento pensionistico corrisposto. Alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta di corresponsione di Indennità Integrativa Speciale e 13 ma mensilità su pensione non è accoglibile".

L'Ente previdenziale ha, pertanto, concluso con la richiesta di reiezione del ricorso, con vittoria di spese.

3. Al termine dell'odierna udienza, uditi l'Avv.to Francesco Falzone che riportandosi all'atto introduttivo ha chiesto l'accoglimento della domanda e l'Avv.to Giuseppina Giannico che ne ha chiesto il rigetto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La questione in esame concerne la possibilità o meno di cumulare l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità relative a pensione e retribuzione.
2. Giova al riguardo richiamare brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale. L'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, stabiliva che la corresponsione dell'indennità integrativa speciale "è sospesa

nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa". L'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 vietava la cumulabilità dell'indennità integrativa speciale con la retribuzione "percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi", fatto salvo "l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti". L'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. nella l. 29 febbraio 1980, n. 33), prevedeva che "nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale, il divieto di cumulo di cui al primo comma della l. 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennità stessa accertati dall'1 gennaio 1979 in poi".

Con la sentenza n. 566 del 1989, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 rilevando che "la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere giustificata e compatibile col principio stabilito

dall'art. 36, primo comma, della Costituzione soltanto se sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura", e che "non sono legittime norme che, come quella impugnata, implicano una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il quale tale decurtazione diventa operante". Con successiva sentenza n. 204 del 1992 il Giudice delle leggi giudicava costituzionalmente illegittimi l'art. 17, primo comma, della l. 21 dicembre 1978, n. 843 e l'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 "nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale" nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita presso terzi, precisando che "tale determinazione (e quella della relativa decorrenza) spetta al legislatore e deve esplicitarsi in modo da salvaguardare il precetto dell'art. 36, primo comma, della Costituzione".

2.1 Per quanto concerne la tredicesima mensilità, le Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 25/98/QM del 28 dicembre 1998, hanno rilevato co-

me successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 1992 sia "venuto meno il divieto fissato dall'art. 97, primo comma, del T.U. n. 1092/1973 di corresponsione della tredicesima mensilità ai soggetti che percepiscano trattamenti pensionistici (o assimilati) a carico dello Stato e che prestino contemporaneamente opera retribuita alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico" ed affermato che "non sussistendo alcuna norma di divieto di cumulo tra più assegni per tredicesima mensilità, questa spetta in ogni caso al pensionato". Tale pronuncia è applicabile anche al caso di lavoro presso terzi.

2.2 Con sentenza n. 14/QM del 2003- confermata dalla sentenza n. 2/QM del 2006- le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ritenuto che la Corte costituzionale avesse "tenuto ben distinta l'ipotesi di cumulo dell'indennità integrativa speciale su pensione e retribuzione da quella di doppia pensione, emettendo nel primo caso sentenze di mero annullamento e, nel secondo caso, sentenze additive che hanno avuto l'effetto di estendere alle disposizioni recanti il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale nei confronti del titolare di due pensioni il principio della salvaguardia del minimo

INPS contenuto nell'art.17,1° comma, della legge n.843 del 1978".

La diversità di trattamento tra il soggetto che presta attività lavorativa e quello titolare di due trattamenti pensionistici è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 197/2010: "Quanto alle presunte incongruenze derivanti dalla piena cumulabilità dell'indennità integrativa speciale per i pensionati che siano ancora lavoratori attivi, con cessazione di tale regime all'atto del successivo pensionamento, si deve osservare che la posizione del personale in quiescenza, che sia titolare di due pensioni, non è omogenea a quella del personale in quiescenza che, essendo titolare di una pensione, svolga anche attività lavorativa retribuita. Infatti, in questa seconda ipotesi, alla pensione si aggiunge una ulteriore fonte di reddito, costituita dal corrispettivo del lavoro svolto, di entità variabile in relazione al lavoro stesso, il cui ammontare può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico complessivo qualora sia correlata ad una retribuzione che ne giustifichi la misura".

3. In relazione all'esposto quadro normativo e giurisprudenziale, va accolto il punto di domanda

volto ad ottenere la corresponsione dell'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico tabellare per i periodi in cui ha svolto attività lavorativa (dedotto, ovviamente, quanto già eventualmente corrisposto al ricorrente a tal titolo), nei limiti della eccepita prescrizione relativamente alle somme maturate anteriormente ai cinque anni, computati a ritroso, dall'atto interruttivo della prescrizione individuabile nella data (18.04.2016) dell'istanza amministrativa.

4. Sulle somme spettanti al ricorrente va, altresì, liquidato l'importo più favorevole tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo i principi affermati con la pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM del 18.10.2002 - con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino al soddisfo.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre IVA e CPA in favore del procuratore antistatario. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di Giudice Unico della Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, accoglie il ricorso, con consequenziale diritto del ricorrente a percepire, nei limiti prescrizione, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico per i periodi in cui ha svolto attività lavorativa e con il beneficio degli oneri accessori liquidati come in motivazione.

Liquida le spese legali in euro 1.000,00, oltre IVA e CPA in favore del procuratore antistatario.

Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2018.

IL GIUDICE

F.to: Giuseppe DI BENEDETTO

Depositata in Segreteria il 15.05.2018

p. Il Dirigente

F.to: Dott. Alessandro VINICOLA